

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2493 del 21/05/2018
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta BOLOGNESI MATTEO, LUIGI, LORENZO, MORLINI ANGELA E BELLINI COSETTA SOCIETA' AGRICOLA - Reggio Emilia
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2584 del 21/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventuno MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 7194/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta BOLOGNESI MATTEO, LUIGI, LORENZO, MORLINI ANGELA E BELLINI COSETTA SOCIETA' AGRICOLA - Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015, il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpae);

Viste la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata, ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59, dalla Ditta "**BOLOGNESI MATTEO, LUIGI, LORENZO, MORLINI ANGELA E BELLINI COSETTA SOCIETA' AGRICOLA**", avente sede legale e stabilimento in comune di **Reggio Emilia - Via Fantuzzi n.2**, per l'attività di **produzione miele**, acquisita al protocollo di Arpae n. PGRE/2018/2076 del 20/02/2018 e successive integrazioni n. PGRE/2018/3504 del 22/03/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta del Comune di Reggio Emilia, prot. n. 2018/60526, acquisito al protocollo di Arpae n.PGRE/2018/5939 del 11/05/2018, e la relazione tecnica, ivi richiamata, del Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia di Arpae, n. PGRE/2018/4251 del 09/04/2018, per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art 101, c.7, lettera c del D.Lgs. 152/06;

Visto il parere favorevole del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, acquisito al protocollo di Arpae n.PGRE/2018/5359 del 02/05/2018, relativamente all'intervento proposto per lo scarico indiretto nel Cavo Rodanello;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 59/2013, per lo stabilimento della Ditta "**BOLOGNESI MATTEO, LUIGI, LORENZO, MORLINI ANGELA E BELLINI COSETTA SOCIETA' AGRICOLA**" ubicato nel comune di **Reggio Emilia - Via Fantuzzi n.2**, che comprende il seguente titolo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06

2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti nell'allegato di seguito riportato e costituente parte integrante del presente atto:

Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- Lo scarico oggetto della presente autorizzazione è costituito dai reflui di tipo domestico provenienti da un lavandino annesso al laboratorio per la lavorazione di alimenti (sala di smielatura), nel quale sarà effettuato il lavaggio delle attrezzature della smielatura e del confezionamento.
- Nello stabilimento è presente 1 addetto; il carico inquinante è pari a 0,5 abitanti equivalenti (AE).
- Il trattamento dei reflui è previsto attraverso un sistema costituito da:
 - degrassatore di capacità di 160 litri,
 - fossa Imhoff IM1000 di capacità totale 1 m³,
 - filtro batterico anaerobico FAN 1250 da 1,39 m³.
- Il corpo idrico superficiale recettore dello scarico è il fosso stradale che afferisce al Cavo Rodanello.

Prescrizioni

1. Nella realizzazione dell'intervento siano rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. Deve essere prevista la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche, che non devono essere immesse nel sistema di depurazione.
3. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
4. A monte dello scarico sia realizzato il pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e deve essere indicato in modo visibile.
5. Il titolare dello scarico garantisca nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
6. I rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
7. Sia garantito il deflusso nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.